



2001

Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

1 003 00000 00177920753

AGENZIA										NUMERO ARCHIVIO											
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)										
		65	209257164		2001		2026	1	0	0											
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		SEMESTRALE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO									
31/01/2026		31/01/2027		31/07/2026		2				30/12/2025											
CONVENZIONE				COD.CONV.		PRODUTTORE		ZONA		CODICI TIPO CLIENTE		CODICE FISC.									
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA											
AZ.PUB.SERVIZI ALLA PERSONA ITIS - VIA GIOVANNI PASCOLI, 31 - 34129 TRIESTE TS										80013710324											
										TOTALE PREMIO PRIMA RATA										PROV. RISCHIO	
										53.756,00										TS	
										TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE										COMBINAZIONE	
										53.755,99											

LA PRESENTE POLIZZA, È INTEGRATA:

- DAL SET INFORMATIVO MOD. SI/02001/000/00000/C EDIZIONE 01/06/2025
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

SI ALLEGA NORMATIVO

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - **MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE**

		CODICE RISCHIO
		23030
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)	500,00	PER SINISTRO
		MASSIMALE ASSICURATO
		3.000.000,00
		PER PERSONA
		3.000.000,00
		PER DANNI A COSE
		3.000.000,00
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO		
		MASSIMALE ASSICURATO
		3.000.000,00
		PER SINISTRO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**Il Contraente dichiara:**

- ✓ di aver ricevuto dal distributore, prima della sottoscrizione della presente Polizza, il "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi"
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo e l'Informativa privacy (Modello SI/02001/000/00000/C edizione 01/06/2025)
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Set Informativo modello SI/02001/000/00000/C edizione 01/06/2025, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Unipol Assicurazioni

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice. La Società riconosce che la provvigione del Broker, nella misura del 12% del premio imponibile, è a proprio carico.

La Società è inoltre a conoscenza che non appena il contratto di brokeraggio assicurativo, stipulato dal Contraente con RP SEVERAL S.p.A., scadrà, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Ente per la gestione di servizi alla persona compresi servizi complementari, sussidiari ed accessori. La Società presta l'assicurazione per le conseguenze della Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di una Casa di Riposo, compresi i centri diurni di aggregazione e la Comunità Alloggio per utenti con disabilità psico-fisico-sociale come da convenzioni con committenti pubblici.

L'Attività può essere svolta presso sedi secondarie e/o distaccate.

L'ente dispone di complessivi n° 411 posti letto non autosufficienti base e n. 25 posti letto presso Comunità Alloggio.

L'ente dispone anche di alloggi privati in proprietà che affitta a terzi.

Si evidenzia che il 75% dei servizi complessivi (costi) viene appaltato a ditte esterne. tutte le ditte appaltatrici sono assicurate con polizza RCT/O.

-Massimale minimo per Sinistro pari a 3.000.000 € / 9.000.000 € per Anno Assicurativo e Sinistro in Serie

La responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di Istituti di Ricovero e Cura /Struttura Sanitaria/Socio Sanitaria/Socio assistenziale//RSA/CSA/ sita in Trieste .

Deve intendersi in ogni caso esclusa la chirurgia ambulatoriale semplice, la chirurgia ambulatoriale complessa, gli interventi chirurgici come indicato nelle relative Definizioni, l'attività di Ortopedia, Anestesiologia.

Si precisa che si intende compresa in garanzia la conduzione dei locali e delle relative attrezzature e apparecchiature utilizzate per l'attività sopra indicata, compresa la sede adibita ad attività amministrativa e anche derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati, e dei relativi impianti fissi, diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

Si precisa inoltre che, indipendentemente dall'attività svolta dall'Assicurato, *la garanzia non opera per i Danni derivanti dalle attività di ginecologia, ostetricia e neonatologia; conseguentemente il Fatturato indicato in Polizza, sul quale viene calcolato il Premio, non è comprensivo del Fatturato riferito alle predette attività.*

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 14) Oggetto dell'Assicurazione

Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, in base a conforme proposta – Questionario, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *nei limiti dei Massimali indicati in Polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata elencati in Polizza.

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni cagionati a terzi dal personale a qualunque titolo operante presso l'Assicurato, anche quando svolge l'attività presso altre strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali sia pubbliche che private per conto dell'Assicurato, compresa l'attività svolta presso soggetti pubblici o privati, quali asili, scuole e domicilio di terzi. Rientrano nella garanzia anche lo svolgimento dell'attività di telemedicina, di formazione e di aggiornamento.

E' altresì compresa la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile personale degli Esercenti le professioni sanitarie (rientranti nella definizione di Prestatori di lavoro e di Personale Convenzionato), *con esclusione del Personale in Libera Prestazione*, per Danni cagionati a terzi per le attività svolte di cui al punto precedente, fermo il diritto di rivalsa o surrogazione della Società in caso di dolo o colpa grave.

Durante il periodo di validità della Polizza, la copertura assicurativa è operante per le richieste di risarcimento anche se pervenute successivamente alla data di cessazione definitiva dell'attività dell'Esercente la professione sanitaria presso la Struttura Assicurata.

Qualora gli stessi non abbiano adempiuto agli obblighi formativi previsti dalla Legge 29/12/2021 n.233, l'Assicurazione deve ritenersi sospesa fintanto che tale obbligo non sia stato assolto, e riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui verrà fornita prova, da parte del professionista inadempiente, dell'assolvimento dell'obbligo di legge previsto.

La garanzia opera *purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente Assicurazione*

Art 15.1) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del Massimale per Sinistro ed Anno Assicurativo indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

- 1) degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e loro successive modifiche e integrazioni, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro;
- 2) del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai suindicati Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata*.

Per i Prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale).

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, qualora ciò derivi da comprovata erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.

Dall'Assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art .15 .2 Malattie professionali

A parziale deroga dell'Art. 15.1) Oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.) è estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura, *con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" – cd. "mobbing", di discriminazione razziale, sessuale o religiosa. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'Assicurazione. L'assicurazione si intende prestata nell'ambito del massimale RCO previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia:*

- a) per più Danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più Danni verificatisi in uno stesso Periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei Prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 3) per le malattie professionali che siano denunciate dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4) per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;

5) per i Prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del presente contratto.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato dei locali dove l'Assicurato svolge la propria attività, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in punto di denuncia dei Sinistri, *l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.*

Norme comuni agli articoli 14) e 15)

Tanto l'Assicurazione R.C.T. che l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 16) Responsabilità Civile personale dei Prestatori di lavoro

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro, compreso il Direttore Sanitario e/o il Direttore Tecnico (qualora configurabili come Prestatori di lavoro), nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per Danni involontariamente cagionati:

a) ai terzi, *esclusi i Prestatori di lavoro*, salvo quanto previsto al successivo comma b) ed all'Art. 17), *entro il Massimale previsto per la R.C.T.;*

b) ai Prestatori di lavoro, *limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Articolo 583 del Codice Penale, entro il Massimale previsto per la R.C.O.*

Resta fermo quanto indicato per gli Esercenti le professioni sanitarie di cui all'Art. 14 relativamente al diritto di rivalsa o surrogazione *limitatamente al caso di dolo o colpa grave.*

Con riferimento al punto a), la garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza.

Art. 17) Lesioni personali subite dai Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i Prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Art. 18) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Danni da partecipazione occasionale

A deroga delle esclusioni di Polizza, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

a) per Danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - e dai clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;

b) per Danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte, *non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato* - quali aziende di trasporto e fornitori - e dai clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza.

Art. 19) Attività complementari

L'Assicurazione, fermo restando il Massimale specifico per le Attività integrative indicato in Polizza, comprende anche i Danni derivanti:

a) dall'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei Prestatori di lavoro. *Per ogni Sinistro tale garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso, nonché quelli cagionati alle Cose che si trovino sui veicoli stessi;*

b) dalla proprietà, uso e manutenzione d'insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni e tendoni, ovunque installati nel territorio nazionale, *con esclusione dei danni alle Cose stesse nonché alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati;*

c) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, nonché dalla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;

d) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;

e) dalla proprietà e/o dall'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato o da questi detenuti in locazione, comodato e leasing, *purché usati per conto proprio e per le*

- attività descritte in Polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'Assicurazione non è operante qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi;*
- f) dall'esistenza di servizi tecnici e tecnologici complementari all'attività svolta quali: piccola officina, laboratori, cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione o di produzione e relative condutture;
 - g) dalle operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza. *Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni;*
 - h) dal servizio di pulizia e sanificazione dei locali ove si svolge l'attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato. *Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni;*
 - i) dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, gite aziendali *esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;*
 - j) dall'organizzazione, nell'ambito della Struttura, Società o Ente, di visite guidate a scopo dimostrativo;
 - k) dallo svolgimento di operazioni inerenti a "sponsorizzazioni", *esclusa l'eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate;*
 - l) dalle operazioni di carico, scarico, prelievo, rifornimento e consegna di materiali, merci, prodotti, attrezzature e/o macchinari. *Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni;*
 - m) dal servizio antincendio interno;
 - n) dall'utilizzo di rastrelliere fisse per deposito biciclette di pertinenza del fabbricato di proprietà/condotto dall'Assicurato.
- Qualora le suddette attività siano affidate a soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato, la garanzia sarà operante esclusivamente per la sola responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente.

Art. 20) Responsabilità civile nel trattamento dei dati personali

L'Assicurazione comprende le Perdite patrimoniali, derivanti dal Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati - e successive modifiche e integrazioni, involontariamente cagionate a terzi interessati in conseguenza del trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, *purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.* La presente garanzia vale per la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) per le funzioni svolte in qualità di Titolare del trattamento dati;
- b) per l'attività svolta come Responsabile del trattamento dati svolta in violazione delle istruzioni fornite dal Titolare;
- c) per l'eventuale attività svolta dal Responsabile della protezione dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), interno, nominato dall'Assicurato e operante per conto dello stesso.

La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza, con un limite di risarcimento per Sinistro e per Periodo assicurativo di € 500.000,00, e comunque, con uno Scoperto pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro, con il minimo assoluto di € 2.500,00.

Art. 21) Garanzia AIDS, virus C, virus DELTA

L'Assicurazione comprende i Danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus DELTA.

Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10 % per ogni Sinistro con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 500.000,00.

Art. 22) Impiego veicoli

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da:

- a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita;
- b) proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, macchinari ed impianti speciali e mezzi di sollevamento in genere, *con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età; resta ferma l'esclusione di cui alla lettera A, punto 5 dell'Art. 35 – Rischi esclusi;*
- c) ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, *purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.*

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate *purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.*

Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da un Prestatore di lavoro dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza.

Art. 23) Danni da incendio

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 36) Rischi esclusi - lettera A) punto 3), la garanzia comprende i Danni cagionati alle Cose di terzi da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, *escluso comunque i danni alle Cose in consegna e custodia.*

In caso di esistenza di altra copertura assicurativa per lo stesso rischio, la presente garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il Massimale assicurato con tale copertura.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00. La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza, con il massimo Risarcimento di € 2.500.000,00 per Sinistro e Periodo Assicurativo

Art. 24) Inquinamento accidentale

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 36) Rischi esclusi - lettera A) punto 14), la garanzia si estende ai Danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari e condutture. *Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00.*

La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza, con il massimo Risarcimento di € 500.000,00 per Sinistro e Periodo Assicurativo.

Art. 25) Danni da interruzione o sospensione di attività

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 36) Rischi esclusi - lettera A) punto 15), la garanzia comprende i Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali – di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, *purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.*

La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza, con il massimo Risarcimento di € 500.000,00 per Sinistro e Periodo Assicurativo

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

Art. 26) Farmacia interna

L'Assicurazione è operante anche per i Rischi derivanti dall'esercizio di farmacie interne, *esclusa la vendita al pubblico.*

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio di tale attività.

Per i prodotti galenici di produzione propria, compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria, somministrati nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i Danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Art. 27) Danni a Cose portate dagli assistiti e/o ospiti, consegnate e non consegnate all'Assicurato

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 36) Rischi esclusi - lettera A) punto 4), la garanzia comprende i Danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti od ospiti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis e 1786 del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento anche derivante da furto e/o incendio delle Cose consegnate o non consegnate.

Questa estensione di garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza, con il limite di € 5.000,00 per ogni danneggiato e di € 80.000,00 per Periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia i Danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenuti.

I Risarcimenti dovuti in forza della presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di una Franchigia fissa di € 500,00 per ogni danneggiato.

Art. 28) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, dei terreni e/o delle strutture fisse (chioschi, edicole) nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza.

L'Assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni, muri di cinta, alberi, e relative strade e viali privati di accesso, cortili;
- giochi per bambini, situati nell'area di pertinenza del fabbricato, dai quali siano derivate la morte o lesioni personali dalle quali sia conseguita un'invalideria permanente. La garanzia opera *a condizione che siano rispettate le normative relative alle attrezzature da gioco per bambini (UNI EN 1176 - 1177 e successive modifiche ed integrazioni) e siano prestate le necessarie opere di manutenzione periodica in modo da mantenerle in piena efficienza;*
- attrezzature ed impianti sportivi utilizzate per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza.

L'Assicurazione non comprende i Danni derivanti da:

- spargimento di liquidi, salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro.

Limitatamente ai Danni derivanti da spargimento di liquidi conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun Sinistro e con un limite di Risarcimento per Sinistro e per Periodo Assicurativo di € 500.000,00.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Se l'Assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario (Assicurato), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore (Contraente).

La garanzia comprende i Danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e *sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D. Lgs. 81/2008.*

Si intendono comunque esclusi i Danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.

La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza.

Art. 29) Radiazioni non ionizzanti, ionizzanti, materiale radioattivo

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 36) Rischi esclusi - lettera B) punti 25) e 29), la garanzia di R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'impiego a scopo diagnostico e terapeutico di apparecchi a raggi X e di dispositivi relativi ad altre tecniche radianti e di immagine, nonché l'utilizzo di sostanze radioattive, compresi acceleratori lineari, *purché a scopo diagnostico e terapeutico.*

E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme e alle prescrizioni successivamente emanate avvalendosi esclusivamente di personale tecnico specializzato.

Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10 % per ogni Sinistro con il minimo di € 5.000,00 ed il massimo di € 250.000,00

Art. 30) Partecipazione ad Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.)

La garanzia comprende i Danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) e/o società consortili e/o consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni, società consortili e/o consorzi sia operante un'altra copertura assicurativa, *la presente garanzia opererà a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto indennizzato/risarcito da dette assicurazioni. La garanzia opera comunque esclusivamente per la parte di responsabilità addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette associazioni e/o società consortili e/o consorzi.*

Limitatamente alla Responsabilità Civile verso Terzi sanitaria, nell'eventualità di responsabilità solidale dell'Assicurato con ulteriori soggetti non assicurati con la presente polizza, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso della Società stessa nei confronti dei condebitori solidali.

Limitatamente alla RCT generale, la garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza.

Art. 31) Spacci aziendali o punti vendita interni di generi alimentari, mense, bar e distributori automatici di cibi e bevande

La garanzia, nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza, comprende la gestione e/o esercizio di spacci aziendali o punti vendita di generi alimentari interni, mense, bar, nonché la proprietà e/o gestione e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande. La garanzia comprende inoltre i Danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, anche ai Prestatori di lavoro, dai prodotti somministrati o venduti, *esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi*. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nei suddetti esercizi, l'Assicurazione vale anche per i Danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Qualora le suddette attività siano affidate a terzi la garanzia sarà operante esclusivamente per la sola responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente.

Limitatamente ai distributori automatici di cibi e bevande, la garanzia comprende i Danni da incendio cagionati a Cose di terzi, fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 100.000,00 per Sinistro e per Periodo Assicurativo e con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 250,00 per ogni Sinistro.

Art. 32) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 36) Rischi esclusi - lettera A) punto 8), la garanzia comprende i Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ed in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, *ferma restando l'esclusione dei danni alle Cose trasportate sui mezzi stessi e di quelli alle Cose formanti oggetto delle predette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.*

Tale garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza.

Art. 33) Cessione di attività e/o servizi in appalto/subappalto

Qualora, con regolare contratto, l'Assicurato rivesta la figura di Committente o di Appaltatore di una o più delle attività e/o dei servizi indicati nella descrizione del Rischio, l'Assicurazione comprende la responsabilità civile che possa ricadere sull'Assicurato per Danni cagionati a terzi dagli Appaltatori (qualora l'Assicurato rivesta la figura di Committente) o dai Subappaltatori (qualora l'Assicurato rivesta la figura di Appaltatore) durante lo svolgimento di tali attività o servizi. *L'Assicurazione non comprende la responsabilità civile degli Appaltatori o dei Subappaltatori per Danni cagionati a terzi durante lo svolgimento di tali attività o servizi.*

Limitatamente alla RCT generale, la garanzia è prestata nell'ambito del Massimale specifico per le Attività Integrative indicato in Polizza.

Art. 34) Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a). Tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), nel momento in cui usufruiscono dei servizi prestati dall'Assicurato;
- c) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
- d) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti Artt. 16 e 17 lettera b);
- e) gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Articolo 583 del Codice Penale.

Art. 35) Limiti territoriali

L'Assicurazione R.C.T. è operante per i Danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del mondo, *esclusi U.S.A., Canada e Messico*. Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico. L'Assicurazione R.C.O. è operante per i Danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 40) Inizio e termine della garanzia

A) L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del Periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni prima dalla data di effetto della presente Polizza.

Ai sensi di quanto previsto dagli Articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di Risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di Risarcimento a termini di Polizza, al di là di quanto già dichiarato nel Questionario.

B) Nel caso in cui la presente Polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo Rischio, la garanzia è operante anche per le richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato/Contraente nel corso del periodo di validità della presente Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza della Polizza sostituita nonché delle precedenti sostituite senza soluzione di continuità. Tali richieste di Risarcimento saranno gestite esclusivamente dalla presente Polizza, ed i reciproci rapporti tra le Parti saranno regolati esclusivamente dalla presente Polizza, con espressa rinuncia di ogni diritto derivante dalla/e Polizza/e sostituita/e. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, l'Assicurato/Contraente dichiara, e la Società prende atto, di non essere a conoscenza di Fatti noti.

Art 41 Massimali

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei seguenti Massimali, che annullano e sostituiscono integralmente i Massimali riportati in Scheda di Polizza :

-RCT sanitaria :

€ 3.000.000,00 Sinistro/€ 9.000.000,00 Anno Assicurativo/€ 9.000.000,00 € Sinistro in Serie

-RCT generale specifico per le Attività Integrative indicate in Polizza Art 37

€ 3.000.000,00 per Sinistro ed Anno Assicurativo

-RCO

€ 3.000.000,00 Per Sinistro ed Anno Assicurativo

Art. 42) Non cumulo Massimali RC verso Terzi sanitaria RCT generale RCO

Qualora un unico Sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia

RC verso Terzi sanitaria, RCT generale, RCO, la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il Massimale previsto per la garanzia di RC verso Terzi sanitaria.

Art. 43) Franchigia

In deroga di quanto indicato in frontespizio di Polizza al punto "Importo franchigia per ogni Sinistro", la garanzia di R.C.T. si intende prestata con l'applicazione di una Franchigia per ogni Sinistro di:

A) € 500,00 per ogni danno a Cose;

B) € 5.000,00 per ogni persona danneggiata

Conseguentemente si intendono elevate a tale misura le eventuali Franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre restano ferme le Franchigie di importo superiore eventualmente previste.

Art. 45) Eccezioni opponibili dalla Società al Terzo danneggiato in caso di Azione Diretta

In caso di Azione diretta, la Società ha titolo ad opporre al terzo danneggiato le eccezioni sottoscritte ed accettate dall'Assicurato di seguito elencate :

-fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività non previste dall'Assicurazione

(Art. 14, Art. 36 Esclusioni, A) 1,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29)

-fatti generatori di responsabilità verificatisi per le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi di efficacia temporale dell'Assicurazione

(Art. 14, Art. 40)

-il mancato pagamento del Premio

(Art.3)

- Franchigia e Scoperto, o SIR, contrattualmente pattuite

(Art.43)

Art. 46) Variazione del Premio della eventuale nuova copertura assicurativa emessa alla scadenza della Polizza

Si conviene tra le Parti che il Premio di rinnovo della presente Polizza potrà variare in aumento o in diminuzione sulla base della sinistrosità dell'Assicurato e dei pagamenti effettuati per sinistri che vedano impegnata la sua responsabilità e/o in presenza di migliorie riguardanti la gestione del Rischio (intendendo queste ultime quali certificazioni e/o asseverazioni da parte di organismi accreditati al rilascio di tale documentazione afferente l'attività esercitata dall'Assicurato).